



Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati

presso
Ministero della Giustizia

Serv. CT Area 1

Rif. del

Allegati: **come da testo**

Ai Signori Presidenti dei Consigli
dei Collegi Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Presidenti dei Comitati
Regionali Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Alla Cassa Geometri

LORO SEDI

Oggetto: Trasmissione circolare RPT

Si invia in allegato la circolare n. 1 prot. n. 4 del 21 gennaio 2025 della Rete delle Professioni Tecniche con la quale si trasmette la memoria scritta redatta dal GdL della Rete e depositata presso la Segreteria dell'8^a Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici in occasione dell'audizione tenutasi in data 21 gennaio 2025, nell'ambito dell'esame del ddl n. 1294 "Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità".

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Paolo Biscaro)

n

Piazza Colonna, 361
00187 Roma

Tel. 06 4203161
Fax 06 48912336

www.cng.it
cng@cng.it

C.F. 80053430585



Ai Componenti dell'Assemblea della
Rete Professioni Tecniche

Circolare n.01 Prot. n.004/2025

Roma, 21 gennaio 2025

**Oggetto: A.S. 1294 “Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità” –
Audizione della Rete delle Professioni Tecniche presso l’8^a Commissione
(Ambiente, Territorio, Lavori pubblici), Senato della Repubblica – Memoria
RPT**

Cari Presidenti,

il giorno 21 gennaio, presso la Commissione Ambiente del Senato, si è svolta l'audizione di Rete delle Professioni Tecniche nell'ambito dell'esame del Disegno di legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità”.

Nei giorni precedenti, e allo scopo di preparare l'audizione, si è riunito il Gruppo di Lavoro convocato con il compito di discutere e approfondire il testo, che ha rilevato l'opportunità di intervenire con proposte di emendamenti su alcuni passaggi del provvedimento.

Come avvenuto in precedenti occasioni, il Gruppo di lavoro RPT ha realizzato una memoria scritta, che si allega alla presente circolare, con l'obiettivo di approfondire le valutazioni e le proposte dei Professionisti Tecnici in merito al tema del provvedimento in esame. Il GdL ha inoltre rilevato opportuno predisporre alcuni emendamenti, redatti con il contributo del consulente legale Avv. Formichetti, che sono contenuti nel testo della memoria depositata presso la segreteria della stessa Commissione.

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel: 06.44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562 - CF 97767480581



Cordiali saluti

IL SEGRETARIO TESORIERE
(Dott.ssa Forestale Sabrina Diamanti)

IL COORDINATORE
(Ing. Armando Zambrano)

Allegati:

- *Prot. n.003 del 21_01_2025 - Memoria RPT - Legge quadro ricostruzione post calamità - Audizione Commissione Ambiente Senato*

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel: 06.44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562 - CF 97767480581



A.S. 1294

**“Legge quadro in materia di ricostruzione post-
calamità”**

Audizione

**8^a Commissione
(Ambiente, Territorio,
Lavori pubblici)**

Senato della Repubblica

Roma, 21 gennaio 2025



**RETE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI
DELL'AREA TECNICA E SCIENTIFICA**

**CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI, PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI**

**FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI CHIMICI E DEI
FISICI**

**CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI
FORESTALI**

**CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E
GEOMETRI LAUREATI**

CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

**COLLEGIO NAZIONALE PERITI AGRARI E
PERITI AGRARI LAUREATI**

**CONSIGLIO NAZIONALE PERITI INDUSTRIALI E
PERITI INDUSTRIALI LAUREATI**

**CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE
TECNOLOGI ALIMENTARI**



Premessa

La Rete Nazionale delle Professioni Tecniche e Scientifiche comprende nove Consigli Nazionali Ordinistici e rappresenta all'incirca 600.000 professionisti, impegnati in svariati aspetti della vita sociale ed economica della Nazione.

In particolare, tramite i Consigli Nazionali associati e gli iscritti agli Ordini e Collegi Territoriali, partecipa attivamente alle fasi di emergenza dell'immediato post terremoto soprattutto con le attività di verifica di stabilità delle costruzioni demandate ad esperti formati espressamente nella redazione di apposite schede denominate Aedei, ma anche in occasione dei dissesti idrogeologici, sempre più frequenti come ormai evidente.

In particolare, ben sette Consigli nazionali della RPT aderiscono alla Struttura Tecnica Nazionale, organismo integrato nell'organizzazione della protezione civile, che, in caso di calamità, provvede a mobilitare le proprie strutture con esperti della sicurezza e, in tempo di "pace", procede alle attività formative degli iscritti.

La RPT, inoltre, contribuisce, nelle fasi di ricostruzione nelle aree colpite dai terremoti e dai dissesti idrogeologici, al lavoro della Protezione Civile e dei Commissari delegati, collaborando anche alla definizione delle ordinanze che riguardano problematiche tecniche e delle piattaforme di reclutamento dei professionisti necessari alle attività necessarie per la realizzazione di opere pubbliche e private, assicurando anche le attività informative e formative.

In particolare, nel caso del terremoto del 2016 che ha colpito il Centro Italia, ha attivato, d'intesa con i Commissari che si sono succeduti nel tempo, un Osservatorio Nazionale con la partecipazione della RPT e dei Consigli Nazionali, ed un tavolo tecnico territoriale, con la presenza dei rappresentanti degli Ordini e Collegi locali, entrambi tuttora attivi nell'affrontare le problematiche sottoposte dalla P.A..

I suddetti organismi hanno svolto un lavoro importante teso a semplificare ed accelerare le procedure per la ricostruzione.

Data l'esperienza "sul campo" la RPT ha quindi più volte evidenziato in varie audizioni la necessità di una normativa specifica per disciplinare le attività post calamità, in particolare evidenziando la necessità di regole semplici e chiare e soprattutto tese a definire, in un quadro generale adattabile alle realtà sempre diverse degli eventi da affrontare, le ormai note problematiche ricorrenti.



È, quindi, interessata fortemente al DDL sottoposto all'attenzione di questa audizione, e ringrazia la Commissione per l'invito a partecipare. Ma, nell'occasione, ritiene opportuno presentare le proprie proposte emendative.

Esame del DDL oggetto dell'audizione

Preliminarmente, la RPT evidenzia il consenso alla presentazione del Disegno di legge che, appunto, va a colmare un vuoto normativo che si ripercuote sulla rapidità degli interventi da parte del legislatore e dei commissari nominati nelle occasioni delle emergenze, a loro volta soggetti a difficoltà nella definizione ed organizzazione delle strutture operative di supporto.

Ma esso è importante anche per la definizione dei rapporti con gli enti locali e con le varie strutture di rappresentanza degli operatori nelle fasi di ricostruzione, tra cui in particolare quelle dei professionisti tecnici.

Per questo riteniamo il DDL n. 1294, anche per la semplicità e chiarezza dell'approccio normativo, confacente alle necessità di rapidità, efficienza e semplificazione delle decisioni.

Altri aspetti positivi si rinvengono nel capitolo delle disposizioni per agevolare la ripresa economica e produttiva, in particolare per il riconoscimento dell'obbligo, per le società assicuratrici, di indennizzare al 30% subito i soggetti danneggiati.

FINALITÀ e MOTIVAZIONI

Il DPCM 08/07/2014 ha istituito il Nucleo Tecnico Nazionale, in cui sono iscritti i tecnici incaricati di attività connesse alla gestione tecnica dell'emergenza, con particolare riguardo al rilievo del danno e valutazione dell'agibilità nell'emergenza post-sisma.

Il Nucleo Tecnico Nazionale è articolato in elenchi Regionali (NT-REG) ed Elenco Centrale Dipartimento della Protezione Civile (NT-DPC).

Nelle varie sezioni in cui è articolato il Nucleo Tecnico, sia a livello Regionale che Centrale, sono presenti componenti riferibili alle professioni Ordinistiche, "Soggetti Concorrenti" di cui all'art.4 del vigente Codice della Protezione Civile –

D. Lgs. 02/01//2018 n.1 (esempio: NT-DPQ – Sez CNI, NT-DPC – Sez CNA, NT-DPC – Sez CNG, NT-DPC – Sez CNGL).

Le professioni Ordinistiche, nelle loro declinazioni (Consigli Nazionali,



Ordini e Collegi territoriali) sono indicate, quali soggetti concorrenti, all'art. 13 comma 2 del D. Lgs. 01/2018.

Ciò detto, a seguito dello studio ed esame del provvedimento, anche alla luce delle precedenti considerazioni svolte nell'audizione in data 15/6/2023 alla 8° Commissione della Camera dei Deputati sui precedenti DDL NN.589 e 647, poi sostituiti dal DDL 1632, esprimono alcune proposte migliorative del DDL in esame, onde evitare disfunzioni operative, in fase emergenziale, consentendo al Commissario di disporre delle competenze tecniche necessarie.

Si ritiene, infatti, che i professionisti tecnici possano svolgere un'efficace azione di supporto al Commissario straordinario ed alle sue articolazioni territoriali.

Per consentire una maggiore efficienza del sistema e la possibilità di partecipazione e collaborazione dei professionisti tecnici ordinistici, titolari di specifiche competenze nel campo della sicurezza delle costruzioni e del territorio, si propone il seguente emendamento al DDL, che consentirebbe l'immediata attivazione e partecipazione delle organizzazioni ordinistiche, alle fasi di gestione dell'emergenza.

1. Primo emendamento proposto

All'art. 3, dopo il comma 4, è introdotto il seguente comma:

4. bis: "Il Commissario straordinario alla ricostruzione, ai fini di cui al presente articolo, si avvale anche dei soggetti di cui all'art.13 comma 2 del D. Lgs. N.1 del 02/01/2018 sia a livello centrale che locale"

SUGLI ASPETTI ORGANIZZATIVI

Il DDL evidenzia una notevole quantità di soggetti competenti nella fase post-sisma con rischi di sovrapposizione di interventi e competenze che, come dimostrano i terremoti 1997 e 2016, le alluvioni Emilia e Marche ecc., comportano un rallentamento degli interventi di ricostruzione. La individuazione di troppi soggetti coinvolti non chiarisce infatti "chi deve fare cosa" e la creazione di nuove strutture burocratico organizzative rischia di creare conflitti di competenze. A tal proposito si suggerisce un intervento anche di interpretazione autentica che attribuisce competenze generale e residuale al Commissario straordinario di volta in volta nominato, allo scopo di evitare, almeno in parte, tale sovrapposizione. Si suggerisce altresì di valorizzare le competenze, a livello nazionale e locale, dei Professionisti dell'area tecnica, non solo a livello di struttura di supporto del Commissario, ma anche a livello locale, attraverso le relative articolazioni ordinistiche. Territoriali, peraltro già



ampiamente utilizzata anche in precedenti calamità.

Si rileva altresì che non risultano disposizioni relative al patrimonio artistico/culturale/paesaggistico di proprietà non pubblica, con evidenti rischi di difficoltà applicative. A tale proposito propongono i due seguenti emendamenti.

2. Secondo emendamento proposto

All'art. 4 comma 1, recante "Istituzione, composizione, compiti e funzioni della Cabina di coordinamento per la ricostruzione", dopo le parole "...dei comuni italiani" sono inserite le parole

"nonché da un rappresentante degli ordini e i collegi professionali e/o dei rispettivi Consigli e Federazioni nazionali o di loro forme associative o di collaborazione o di cooperazione appositamente definite tra i rispettivi Consigli nazionali nell'ambito di aree omogenee".

3. Terzo emendamento proposto

Dopo l'art. 14, comma 6 è inserito il seguente comma:

7. Il Commissario straordinario o, su sua delega, i soggetti previsti dalle disposizioni normative applicabili, adottano, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, apposite linee guida volte a disciplinare la ricostruzione del patrimonio di interesse artistico, culturale, paesaggistico di proprietà non pubblica, prevedendo, se del caso, nuove tipologie di soggetti attuatori.

SUGLI ASPETTI PROCEDIMENTALI E CONTENUTISTICI

Appare poi necessario provvedere allo stanziamento di risorse economiche che siano finalizzate specificamente anche alla predisposizione di eventuali studi di approfondimento ed aggiornamento delle aree che sono divenute instabili e sono interessate dalla ricostruzione. Il relativo stanziamento deve tenere conto di eventuali dinamiche evolutive che il territorio ha subito a seguito dei processi 'calamitosi'. Una efficace e veloce ricostruzione può infatti avvenire solo dopo aver effettuato necessari studi attraverso i quali siano aggiornati e definiti i rischi e le pericolosità del territorio: calamità idrogeologiche che hanno



recentemente interessato il nostro Paese sono caratterizzate dall'insorgere di numerose e localizzate frane che hanno sconvolto il territorio in ambiti dove non erano state segnalate; forti terremoti possono innescare processi gravitativi ed accelerazioni tali da 'sconsigliare' la ricostruzione in alcuni 'siti'.

4. Quarto emendamento proposto.

All'art. 4, comma 3, dopo la lettera f) è inserita la seguente lettera:

“g) nella individuazione ed effettuazione degli studi di apprendimento strumentali alla conoscenza delle condizioni post-evento calamitoso del territorio, allo scopo di assicurare un percorso di ricostruzione adeguato, informato e sicuro”.

Il DDL non disciplina adeguatamente, a nostro avviso, il trattamento del materiale da demolizione o crolli né la classificazione dei relativi rifiuti. Non vengono infatti indicate delle norme particolari per derogare dai valori dei limiti per dichiararli pericolosi o nocivi disciplinandone il conseguente trattamento. Ad esempio, se in un cumulo viene individuata una sola fibra di amianto tutto il cumulo di macerie può essere dichiarato pericoloso con evidente difficoltà per lo smaltimento anche perché sono pochissime le attività autorizzate allo smaltimento e quindi le macerie devono essere inviate e trattate in pochi impianti con significativo aumento dei costi. Tale condizione, come testimoniano gli eventi sismici degli scorsi anni, hanno generato fortissimi ritardi nello smaltimento delle macerie e dei materiali, con conseguente grave ostacolo alla ricostruzione. Il DDL prevede, in effetti, delle misure di facilitazione nella classificazione e nello stoccaggio, tuttavia si ritiene che il Commissario straordinario debba poter essere autorizzato a dettare ulteriori deroghe e semplificazioni giustificate dal singolo caso. Si auspica l'adozione di norme particolari e derogatorie in tal caso e a tal proposito si propone il seguente emendamento.

5. Quinto emendamento proposto

All'art. 19, dopo il comma 15, è inserito il seguente comma:

“16. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dai precedenti commi, il Commissario straordinario è autorizzato ad adottare ordinanze che, per le finalità strettamente necessarie, dettino deroghe e semplificazioni ulteriori rispetto ai limiti ed alle classificazioni dei rifiuti indicate nel presente articolo, anche ampliando o modificando le ipotesi di cessazione della qualifica di rifiuto dei



rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, di cui all'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e al D.M. 28 giugno 2024, n. 127."

Per quanto attiene poi alla documentazione prevista dall'art. 11. (Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata) come da allegare all'istanza di concessione dei contributi si ritiene utile che, in aggiunta alla scheda AeDEI prevista dal detto articolo, sia presa in considerazione anche la "scheda AeDEI Ischia 2023", introdotta per la valutazione dell'impatto degli eventi calamitosi di natura idrogeologica che hanno interessato l'isola di Ischia il 26 novembre 2023 sulla base dell'Ordinanza n. 7 del 24 febbraio 2023 adottata dal Commissario straordinario per l'emergenza.

6. Sesto emendamento proposto

All'art. 11, comma 1, alla fine della lettera a) è introdotta la seguente lettera:

eventuale "scheda AeDEI Ischia 2023", introdotta per la valutazione dell'impatto degli eventi calamitosi di natura idrogeologica che hanno interessato l'isola di Ischia il 26 novembre 2023 sulla base dell'Ordinanza n. 7 del 24 febbraio 2023 adottata dal Commissario straordinario per l'emergenza.

Appare necessario ed opportuno utilizzare il DDL anche per attribuire al Governo un'apposita ed ulteriore delega per garantire una ricostruzione sicura. In tale ambito appare essere questa la sede più idonea alla definizione dei principi e criteri direttivi cui deve attenersi il Governo nell'esercizio della delega, attraverso l'emanazione "delle linee guida per garantire una ricostruzione sicura, unitaria e omogenea nel territorio colpito dall'evento calamitoso che determinino i contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilità e, in caso di emergenze derivanti da eventi sismici, del fattore di accelerazione sismica di sito."

Andrebbero poi, in tale contesto, incentivate tutte le attività di aggiornamento delle cartografie geologiche, ma soprattutto geomorfologiche. La pianificazione, la ricostruzione e la prevenzione deve essere infatti effettuata sulla base di elementi che tengano conto di una 'radiografia del territorio' aggiornata agli eventi ed alle dinamiche che hanno interessato lo stesso.



7. Settimo emendamento proposto

Dopo l'art. 26, è inserito il seguente articolo:

Art. 27 (Delega al Governo in materia di miglioramento degli strumenti di prevenzione ed attuazione per una ricostruzione sicura)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la definizione strumenti di miglioramento degli strumenti di prevenzione ed attuazione per una ricostruzione sicura al fine di tutelare al meglio persone fisiche e imprese per i danni al patrimonio edilizio cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione di linee guida volte a garantire una ricostruzione sicura, unitaria e omogenea nel territorio colpito dall'evento calamitoso che determini i contributi spettanti ai beneficiari sulla base di chiari indicatori del danno, della vulnerabilità e, in caso di emergenze derivanti da eventi sismici, del fattore di accelerazione sismica di sito;

b) individuazione di obblighi specifici di aggiornamento, anche attraverso appositi incentivi, di tutte le cartografie geologiche e geomorfologiche esistenti, relative al territorio nazionale e sulla cui base sono svolte attività di pianificazione, ricostruzione dopo ogni evento calamitoso significativo;

c) individuazione degli strumenti e dei finanziamenti più adeguati all'adozione di un Piano nazionale di prevenzione del rischio sismico, indicati di seguito, da contenere all'interno di un Regolamento Governativo che ne definisca i contenuti ed i tempi di attuazione:

- 1. previsione dell'obbligo, entro 10 anni per tutti gli edifici privati di dotazione del certificato di idoneità statica integrato dalla classificazione del rischio sismico (DM 65/2017); ciò consentirà di dare maggior valore agli immobili adeguati alle norme antisismiche, stimolando l'interesse del mercato ad intervenire;*
- 2. previsione dell'obbligo immediato della redazione della Classificazione del rischio sismico secondo DM 65/2017 nei casi di compravendita degli immobili o di affitto, sulla scorta di quanto già obbligatorio in tema di Attestato di Prestazione Energetica;*
- 3. previsione, entro 20 anni dalla data di pubblicazione del Decreto dell'obbligo di stipula di una assicurazione sui danni procurati agli edifici dagli eventi sismici, con un costo, fissato dallo Stato, modulato sull'esito della Classificazione del rischio sismico secondo DM 65/2017 con l'esplicita previsione di una sanzione per la quale entro i 5 anni successivi*



all'entrata in vigore dell'obbligo di assicurazione lo Stato non risarcirà più i danni procurati agli edifici ed alle attività causati dagli eventi sismici;

- 4. previsione dell'obbligo di adozione, attraverso regolamenti attuativi a cura della Presidenza del Consiglio, sentiti i Ministeri interessati, di regole per definire i contenuti e le modalità del fascicolo digitale, da introdurre come obbligo nel nuovo Testo unico delle Costruzioni, e delle polizze assicurative di cui al punto che precede;*
- 5. creazione di una banca dati geolocalizzata sugli interventi di adeguamento e miglioramento sismico;*
- 6. previsione dell'obbligo di adozione di strumenti di collaborazione permanente con gli stakeholder istituzionali e non, per la strutturazione di un sistema informativo condiviso rispondente all'interesse pubblico generale e per l'avvio di una sperimentazione volta a definire le eventuali implementazioni/integrazioni future del portale stesso;*
- 7. previsione dell'obbligo, per tutte le costruzioni che non rientrano tra quelle per le quali è possibile fare la Classificazione sismica, di procedere alla valutazione della sicurezza secondo quanto previsto dal paragrafo 8.3 delle NTC 2018;*
- 8. previsione dell'obbligo progressivo della Assicurazione legata al rischio sismico;*
- 9. previsione dell'obbligo di incentivazione strutturale delle forme di monitoraggio delle costruzioni che la tecnologia ha sviluppato e continua a sviluppare;*
- 10. previsione di un obbligo di introduzione di un sistema di incentivazione fiscale sostenibile;*
- 11. previsione, sulla base della diffusa e concreta conoscenza dello stato di sicurezza degli immobili e della loro distribuzione sul territorio nazionale, ambiti di priorità di intervento, in funzione del maggior rischio;*
- 12. previsione dell'obbligo di adozione di un piano nazionale di controllo dell'efficacia degli interventi eseguiti e di previsione delle situazioni di pericolo con monitoraggio dinamico degli edifici, secondo standard interoperabili e istituzione di un sistema centralizzato di raccolta dei dati e di invio di alert.*
- 13. previsione dell'obbligo di aggiornamento periodico e approfondimento continuo dei Piani di Assetto Idrogeologico e di Gestione delle Alluvioni;*
- 14. previsione dell'obbligo di adeguamento della Pianificazione Urbanistica*



Comunale anche attraverso meccanismi di incentivazione;

15.previsione dell'obbligo di redazione ed attuazione dei Piani di Protezione Civile e di informazione continua della cittadinanza

APPUNTO SULLA NECESSITÀ DEL PIANO NAZIONALE DI PREVENZIONE SISMICA

Fermo quanto sopra, poiché il presente DDL deriva dall'accorpamento di due precedenti DDL di particolare interesse per la RPT e, riteniamo, per il territorio italiano, appare questa la sede idonea a riproporre alcune questioni di significativo interesse pubblico non adeguatamente valorizzate nel provvedimento in esame

In tal senso appare infatti indispensabile l'attuazione del Piano di Prevenzione del rischio sismico, per il quale è stato predisposto l'emendamento evidenziato in rosso in precedenza, che riassume le proposte svolte in più occasioni dalla RPT, anche al Tavolo della Prevenzione sismica presso il Ministero competente, istituito dal Ministro on.le Musumeci.

Le catastrofi sismiche che colpiscono ciclicamente la nostra Nazione, a causa delle quali si contano purtroppo migliaia di vittime e feriti, nonché danni enormi e distruzioni di infrastrutture ed edifici, alcuni anche di enorme interesse storico-culturale, riportano in primo piano il tema della prevenzione antisismica delle costruzioni.

Come è noto, anche il nostro Paese, caratterizzato dalla estrema bellezza unita alla fragilità del proprio patrimonio storico, artistico e culturale, rientra tra le aree ad elevato rischio sismico.

Ancora una volta, la Rete Professioni Tecniche, che raccoglie i professionisti che operano in ambito tecnico, competenti nel campo degli interventi di rafforzamento e miglioramento delle costruzioni, è costretta a ricordare alle Istituzioni l'urgenza di un intervento organico che favorisca la messa in sicurezza degli edifici. **In particolare, un Piano Nazionale di Prevenzione Sismica, completo ed organico, è stato elaborato e promosso dall'RPT già nel 2012, in occasione del Professional Day, ed è stato sempre riproposto ai diversi Governi che da allora si sono succeduti nel nostro Paese.**

Il Piano è stato più volte aggiornato e migliorato, anche con i contributi di numerose associazioni, organizzazioni scientifiche ed enti pubblici interessati (INGV, ENEA, Con.Scienze, CopI, ANACI, AISSA, ISPRA, UNI, DIP.PROTEZIONE CIVILE), al fine di migliorare il livello di sicurezza del nostro costruito in un periodo medio-lungo. A tali proposte, purtroppo, non è corrisposta una significativa attenzione da parte delle Istituzioni, a cui spetta invece l'onere di elaborare policy per la prevenzione del rischio sismico.



Il risultato è che attualmente oltre 4 milioni di edifici in Italia sono collocati nelle aree a maggiore rischio sismico, senza contare le opere infrastrutturali. Nelle prime 3 aree di rischio gli edifici si avvicinano a 8 milioni.

	Zona sismica 1	Zona sismica 2	Zona sismica 3	Zona sismica 4	Totale
Abruzzo	61.516	111.287	120.383		293.186
Basilicata	47.360	69.666	13.145		130.171
Calabria	271.209	201.992	-		473.201
Campania	78.092	782.641	99.315		960.047
Emilia-Romagna	-	241.899	592.648	45.854	880.401
Friuli-Venezia Giulia	22.234	115.868	35.936	99.322	273.360
Lazio	34.211	278.653	692.510	26.389	1.031.764
Liguria	-	52.806	143.603	288.335	484.744
Lombardia	-	33.096	284.511	1.547.622	1.865.228
Marche	2.635	282.703	17.472	192	303.001
Molise	20.319	54.069	10.822	-	85.210
Piemonte	-	41.853	101.773	923.072	1.066.699
Puglia	10.262	151.710	276.422	341.441	779.835
Sardegna	-	-	-	329.500	329.500
Sicilia	70.774	904.634	13.971	77.853	1.067.232
Toscana	-	143.148	605.814	64.216	813.177
Trentino-Alto Adige	-	-	46.666	185.935	232.601
Umbria	25.679	115.245	26.918	2.899	170.741
Valle d'Aosta	-	-	5.800	40.550	46.350
Veneto	-	109.030	478.248	306.431	893.710
Totale complessivo	653.321	3.761.248	3.576.631	4.188.957	12.180.157

Fonte: elaborazione Centro Studi Cni su dati Istat, Cni

Le misure da adottare

L'adozione delle misure obbligatorie dovrà essere distribuita nel tempo, partendo dal primo dei provvedimenti di seguito indicati:

- Obbligo, in un arco temporale piuttosto breve, di procedere alla Classificazione sismica degli edifici secondo le regole del DM 65/2017;
- Obbligo, per tutte le costruzioni che non rientrano tra quelle per le quali è possibile fare la Classificazione sismica, di procedere alla valutazione della sicurezza secondo quanto previsto dal paragrafo 8.3 delle NTC 2018;
- Introduzione, in un arco di tempo prestabilito, dell'obbligo della Assicurazione legata al rischio sismico;
- Incentivazione strutturale delle forme di monitoraggio delle costruzioni che la tecnologia ha sviluppato e continua a sviluppare;
- Istituzione di un collegamento tra le attività di cui sopra ed il fascicolo digitale della costruzione di cui al Nuovo Testo Unico per le Costruzioni, di cui si auspica l'approvazione;
- Prevedere incentivi fiscali tipo sismabonus per tempi lunghi (almeno 30 anni) previa verifica della sostenibilità dell'incentivo, tenendo conto di tutti i risparmi, rientri fiscali ed effetti positivi per lo Stato e la collettività connessi agli interventi di riduzione del rischio sismico, specialmente se collegati a quelli sul risparmio energetico.
- Individuare, sulla base della diffusa e concreta conoscenza dello stato di



- sicurezza degli immobili e della loro distribuzione sul territorio nazionale, ambiti di priorità di intervento, in funzione del maggior rischio;
- Prevedere un piano nazionale di controllo dell'efficacia degli interventi eseguiti e di previsione delle situazioni di pericolo con monitoraggio dinamico degli edifici, secondo standard interoperabili e istituzione di un sistema centralizzato di raccolta dei dati e di invio di alert.

E' essenziale considerare gli interventi per la ristrutturazione profonda e per la messa in sicurezza degli edifici non solo come un costo a carico dello Stato, ma come uno strumento che genera effetti economici espansivi creando vantaggi sociali per la comunità. Da una molteplicità di studi, a cominciare da quello elaborato dal Censis a novembre 2022 sull'impatto dei bonus per l'edilizia, sappiamo che gli effetti moltiplicativi generati dalla spesa per Superbonus 110% sono particolarmente apprezzabili.

8. Ottavo emendamento proposto.

Ci si riserva di inviarlo successivamente.

MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Sulle misure di prevenzione del rischio idrogeologico. I recenti eventi di dissesto che hanno colpito duramente il nostro Paese stimolano alcune riflessioni sulle attività di mitigazione del rischio idrogeologico e sulle procedure di allertamento. In questo contributo, proviamo a esaminare alcuni aspetti problematici con l'obiettivo di evidenziare alcune criticità che meritano di essere quanto prima considerate e risolte attraverso accorgimenti normativi e procedurali.

Il delicato assetto geomorfologico del nostro Paese, reso vulnerabile da uno sviluppo antropico disordinato e spesso speculativo, dall'assenza di manutenzione del territorio e dalle sempre più frequenti piogge alluvionali che si abbattano sul territorio nazionale, in larga misura dovute ai cambiamenti climatici in atto, pongono drammaticamente in evidenza il problema del dissesto idrogeologico, dal quale ormai nessuna regione italiana può più considerarsi indenne. Negli ultimi venti anni infatti vi è stato un susseguirsi di eventi in tempi molto più ravvicinati che, oltre ad interessare regioni a rischio idrogeologico conclamato, si sono verificati anche in aree geografiche non particolarmente esposte rispetto alle conoscenze scientifiche note.

11

Sarà dunque necessario attuare un piano pluriennale che preveda sempre di più l'impiego di risorse dedicate alla realizzazione di INTERVENTI DI TIPO



STRUTTURALE, cioè opere ed interventi di sistemazione e di consolidamento delle frane, utili ad evitare che i fenomeni si verifichino, si riattivino o comunque a mitigarne gli effetti. Tuttavia queste tipologie di interventi anche se utili e necessarie, da sole non possono consentire la soluzione di tutte le criticità presenti sul territorio. Un chiaro esempio deriva dall'analisi dei dati contenuti nella piattaforma ReNDIS, che negli ultimi 20 anni hanno visto la realizzazione di interventi su poco più di 3.000 frane a fronte delle 620.000 censite nell'intero paese.

La RPT ha più volte lavorato con le istituzioni pubbliche per la concretizzazione di un efficace Piano di prevenzione del Rischio Idrogeologico e per la sua attuazione.

In particolare, ha sviluppato una collaborazione con la struttura di missione Italia Sicura redigendo, insieme ad altre organizzazioni, le Linee Guida per la Progettazione degli interventi e un corso di formazione gratuito, a disposizione dei tecnici, per illustrare le predette linee guida e le migliori tecniche per l'esecuzione delle opere, che ha avuto migliaia di partecipazioni.

La seconda parte del corso è stata completata di recente ed è a disposizione per una ulteriore attività formativa.

La RPT conferma, quindi, la disponibilità ad operare in sinergia con codesto Ministero.

Occorre dunque realizzare anche una serie di AZIONI e INTERVENTI NON STRUTTURALI, mediante i quali contribuire significativamente alla prevenzione delle conseguenze dei dissesti ed operare una corretta gestione del rischio idrogeologico, tra cui segnaliamo:

- **Aggiornamento e approfondimento continuo dei Piani di Assetto Idrogeologico e di Gestione delle Alluvioni.** I PAI redatti dalle ex Autorità di Bacino rappresentano degli strumenti di pianificazione di eccellenza a livello europeo. L'evoluzione continua e le dinamiche geomorfologiche del territorio, anche in relazione ai cambiamenti climatici, non ci consentono però pause su questo tema. Molti PAI vanno aggiornati perché risalgono agli inizi degli anni 2000. In diversi casi inoltre non hanno coperto tutto l'intero territorio. Essendo gli stessi PAI un riferimento per la pianificazione territoriale, per la programmazione degli interventi strutturali e per la pianificazione di emergenza, aggiornarli è una necessità imprescindibile. Sono ormai più di 15 anni che non vengono stanziati fondi in tal senso. Occorrerebbe inoltre procedere alla redazione dei Piani di Gestione delle frane prevedendo anche in questo caso le necessarie risorse economiche.

- **Adeguamento della Pianificazione Urbanistica Comunale.** Occorre



- incentivare i Comuni a recepire la Pianificazione di Bacino nei propri strumenti urbanistici. Questo consentirebbe finalmente di impedire le costruzioni nelle aree pericolose e di attuare uno sviluppo territoriale compatibile e sostenibile con l'assetto geologico del territorio.

- **Redazione ed Attuazione dei Piani di Protezione Civile**, quale supporto operativo fondamentale per la gestione delle emergenze al fine di ridurre il danno, in caso di eventi, soprattutto in termini di salvaguardia della vita umana. Molti Comuni li hanno redatti ma pochi li applicano durante le emergenze, anche per mancanza di fondi dedicati. Non vengono fatte esercitazioni, i cittadini non vengono informati, per cui i piani spesso risultano del tutto inefficaci, sia per la gestione delle fasi di allertamento, che dell'emergenza.

- **Informazione alla cittadinanza** al fine di determinare popolazioni più resilienti. I cittadini devono essere messi a conoscenza dei possibili scenari di rischio che si possono verificare durante le emergenze e delle azioni e comportamenti che devono porre in essere per evitare di mettere a rischio la propria incolumità e quella degli altri. Come sappiamo molte delle vittime che si verificano durante gli eventi calamitosi sono dovuti a comportamenti sbagliati. Pensate ad esempio a quante persone rischiano o addirittura perdono la vita nei sottopassi o nei seminterrati allagati, o a quelli che attraversano i ponti con le auto durante gli eventi di piena, ecc. **A questo proposito è fondamentale ed urgente che i Piani di Protezione Civile vengono integrati da applicazioni informatiche che diano immediate informazioni, sul telefono cellulare, al singolo cittadino delle emergenze previste ed in corso e soprattutto delle attività e comportamenti che devono svolgere, in relazione alla posizione conosciuta mediante georeferenziazione. È evidente come sia necessario fornire in tali situazioni immediate e personalizzate informazioni sui rischi, i punti di raccolta, i percorsi da seguire e quelli da evitare etc. In sostanza, occorre passare da Piani generali utili per definire i rischi e le soluzioni, ma difficili da utilizzare nei tempi strettissimi connessi all'emergenza, a strumenti che raggiungano in tempo reale i cittadini, consentendogli di seguire comportamenti utili a ridurre i rischi, anche nel caso dell'emergenza sismica. È quindi necessario integrare i vari Piani di prevenzione a questo fine tenendo conto anche delle informazioni provenienti dai Presidi Territoriali.**

A tal proposito di evidenza la necessità di supportare/ sollecitare gli enti locali ed in particolare i comuni per la redazione ed aggiornamento dei Piani di Protezione Civile e per la istituzione dei Presidi Territoriali.

- Occorre infine investire anche nella **Manutenzione estensiva del territorio** la quale deve riguardare non solo fiumi e torrenti, ma anche i terreni



presenti sui versanti che quando vengono abbandonati diventano concausa dei fenomeni di dissesto. Dunque si potrebbero prevedere incentivi economici per i privati nella realizzazione di opere di manutenzione e di sistemazione che migliorerebbero le condizioni di stabilità e di assetto del territorio.